



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 312 dell'1/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO,
LIVIO ZACCAGNINI

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 13/03/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CERQUETANI ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PERUGINI CASONI LUCA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – APRILIA RACING CLUB del 12/02/2022 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico del dirigente Fabio Rosati, dell'allenatore Andrea Cerquetani e del calciatore Luca Perugini Casoni nonché dell'ammenda di € 100,00, assumendo che il comportamento del dirigente fosse stato in risposta a un presunto atteggiamento fuori luogo dell'arbitro;
esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal dirigente Fabio Rosati, concretizzatosi in atti invasivi di offese e minacce;
rilevato che risultano inammissibili le censure svolte per i restanti tesserati poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni" e della "squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese";
considerato altresì che l'art. 47 comma 4 e l'art. 76 comma 4 C.G.S. prevedono che i reclami

debbono essere motivati e che nel caso di specie la reclamante non ha specificato alcun motivo di impugnazione in relazione all'ammenda comminata dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Rosati Fabio, confermando la decisione impugnata.
Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente all'ammenda di euro 100,00 per carenza di motivazioni, e relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Cerquetani Andrea e del calciatore Perugini Casoni Luca ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

^^^^^^^^^^^^^^

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 208 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: CORI MONTILEPINI – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell'11/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società ASD Littoriana Futsal C.5 proponeva reclamo avverso l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante si difendeva asserendo che la partita si è svolta in un clima tranquillo e che a parte qualche screzio avvenuto nel primo tempo tra due persone appartenenti alle due compagini in campo nulla più era successo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara ed il reclamo ritiene congrua la sanzione comminata dal giudice sportivo relativamente a quanto accaduto sugli spalti a metà del primo tempo. Circostanza peraltro parzialmente ammessa dalla stessa società reclamante. Quanto descritto dal direttore di gara comporta senza dubbio, per entrambe le società, l'applicazione di un ammenda pecuniaria, così come correttamente verificatosi.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FRASSATI C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 C5 DEL 23/02/2022 (Gara: FRASSATI C5 – SAN LUCA FUTSAL del 18/02/2022 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell'11/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società ASD Frassati C5 proponeva reclamo avverso l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. In particolare la reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che durante la gara, ripetutamente, il direttore di gara veniva insultato e minacciato da sostenitori della squadra avversaria. Inoltre alla fine della gara un calciatore del San Luca cercava in più occasioni lo scontro con un sostenitore della società reclamante ma grazie al tempestivo intervento dei compagni e dei calciatori del Frassati C5 nulla è accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara e gli scritti difensivi della ASD Frassati C5, ritiene di accogliere il reclamo. Da una lettura attenta del supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara non risultano emergere elementi chiari ed univoci che permettono d'identificare i reali partecipanti alla rissa. Il direttore di gara mai, neppur marginalmente, evidenzia o fa riferimento ad elementi distintivi appartenenti alle due società e tantomeno alla odierna reclamante.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma l'1 aprile 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli